

Deliberazione 22 novembre 2010 - ARG/elt 207/10

Modifica delle condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili: definizione delle modalità per l'adeguamento degli impianti eolici esistenti per la prestazione dei servizi di rete

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito: deliberazione n. 330/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 98/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, ARG/elt 187/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 213/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 213/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete);
- l'Allegato A6 al Codice di rete recante i "Criteri di telecontrollo e di acquisizione dati" (di seguito Allegato A6);
- l'Allegato A13 al Codice di rete recante i "Criteri di connessione al sistema di controllo di Terna" (di seguito Allegato A13);
- l'Allegato A17 al Codice di rete recante "Sistemi di controllo e protezione delle centrali eoliche - Prescrizioni tecniche per la connessione" (di seguito: Allegato A17);
- l'Allegato A64 al Codice di rete recante "Modalità di utilizzo del teledistacco applicato ad impianti di produzione da fonte eolica";
- il rapporto inviato da Terna con lettera del 29 aprile 2008 (Prot. Autorità n. 12815 del 2 maggio 2008) recante le Valutazioni Tecniche inerenti il recepimento dell'Appendice 6 alla CEI 11-32 nel Codice di rete redatto ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della deliberazione n. 330/07;
- il rapporto inviato da Terna con lettera del 4 agosto 2008 (Prot. Autorità n. 24958 del 18 agosto 2008) recante l'analisi delle potenzialità di sviluppo dell'eolico in relazione allo stato attuale della rete di trasmissione nazionale e agli interventi programmati redatto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della deliberazione n. 330/07;
- il rapporto inviato da Terna con lettera del 6 novembre 2008 (Prot. Autorità n. 36180 del 21 novembre 2008) recante gli esiti della ricognizione tecnica eseguita da Terna al fine di individuare gli impianti adeguabili all'Allegato A17, nonché i costi e i tempi necessari per il predetto adeguamento, redatto ai sensi dell'articolo 2., della deliberazione ARG/elt 98/08;
- il rapporto inviato da Terna con lettera del 30 aprile 2009 (Prot. Autorità n. 25407 del 12 maggio 2009) recante un'analisi sull'evoluzione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili in relazione alle esigenze di gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale redatto ai sensi dell'articolo 3, lettera c), punto iii., della deliberazione n. 330/07;
- il rapporto inviato da Terna con lettera del 9 giugno 2010 (Prot. Autorità n. 22988 del 21 giugno 2010) recante un'analisi sul dispacciamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili in relazione alle esigenze di gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 31.1, della deliberazione ARG/elt 5/10 (di seguito: rapporto del 9 giugno 2010);
- il rapporto inviato da Terna con lettera del 19 ottobre 2010 (Prot. Autorità n. 35609 del 27 ottobre 2010) recante la ricognizione tecnica condotta da Terna al fine di individuare le unità di produzione già adeguate all'Allegato A17, le unità non adeguate e tra queste quelle adeguabili, nonché la potenza minima da adeguare a ciascuna delle prescrizioni del predetto allegato redatto ai sensi

dell'articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 (di seguito: rapporto del 19 ottobre 2010).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 5/10, l'Autorità ha ridefinito le condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili al fine di tener conto delle criticità di rete esistenti prevedendo, tra l'altro, modalità specifiche per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- la remunerazione della mancata produzione eolica secondo le modalità di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 viene effettuata da Terna a valere sul corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica nell'ambito del contratto di dispacciamento; e che, pertanto, tale remunerazione è a carico della collettività;
- al fine di migliorare la gestione, da parte di Terna, del servizio di dispacciamento e al fine di ridurre la mancata produzione eolica, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 5/10, ha anche previsto:
 - nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da fonti rinnovabili non programmabili;
 - l'obbligo di adeguamento agli Allegati A6 e A13 del Codice di rete per tutte le unità di produzione eolica;
 - l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato A17 al Codice di rete per le sole nuove unità di produzione eolica;
 - la possibilità che, su base volontaria, le unità di produzione eolica esistenti possano essere adeguate a una o più prescrizioni dell'Allegato A17 del Codice di rete, ferme restando deroghe esplicitamente rilasciate da Terna per le unità per cui non è possibile l'adeguamento;
- con la deliberazione ARG/elt 5/10, l'Autorità ha, inoltre, previsto che:
 - per le unità di produzione eolica adeguate a tutte le prescrizioni dell'Allegato A17 o adeguate solo in parte alle prescrizioni dell'Allegato A17, avendo ricevuto da Terna una deroga in relazione alle restanti prescrizioni per le quali non sono adeguate, la franchigia F, presente nel calcolo della mancata produzione, sia pari a zero;
 - per le unità di produzione eolica non adeguate o adeguate solo in parte all'Allegato A17 la predetta franchigia F sia posta pari all'energia elettrica che l'unità eolica avrebbe prodotto in 80 ore di funzionamento alla sua potenza massima;
 - l'adeguamento volontario delle unità di produzione eolica non adeguate ad una o più prescrizioni dell'Allegato A17 sia incentivato attraverso la definizione di un corrispettivo per l'adeguamento volontario;
 - il predetto corrispettivo sia costituito da cinque componenti, ciascuna relativa all'adeguamento dell'unità di produzione eolica ad una delle prescrizioni principali dell'Allegato A17;

- ciascuna delle componenti del corrispettivo di cui al precedente alinea, sia erogata alle sole unità di produzione eolica selezionate per il tramite di opportune procedure concorsuali predisposte da Terna ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 5/10;
- le procedure concorsuali siano tante quante sono le aree di interesse individuate da Terna e le prescrizioni alle quali deve essere adeguata una determinata potenza minima installata;
- i corrispettivi definiti al fine di promuovere l'adeguamento volontario degli impianti eolici esistenti alle prescrizioni dell'Allegato A17 sono erogati da Terna a valere sul corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica nell'ambito del contratto di dispacciamento;
- ai fini dell'organizzazione e dell'applicazione delle procedure concorsuali per l'adeguamento volontario degli impianti eolici esistenti alle prescrizioni dell'Allegato A17, la deliberazione ARG/elt 5/10 ha previsto che:
 - Terna effettui una ricognizione tecnica del parco eolico installato in Italia e che trasmetta all'Autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, un rapporto; e che tale rapporto evidenzi, tra l'altro, la potenza eolica installata in Italia, la potenza adeguabile a ciascuna delle prescrizioni dell'Allegato A17 e la potenza minima da adeguare in relazione a ciascuna delle predette prescrizioni;
 - l'Autorità, sulla base del rapporto di cui al precedente alinea e delle informazioni comunicate da Terna in applicazione delle deliberazioni n. 330/07 e ARG/elt 98/08, individui il limite complessivo di spesa prevista che Terna deve utilizzare come riferimento per le procedure concorsuali e i valori delle singole componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'Allegato A17 da utilizzare come prezzo di partenza delle predette procedure concorsuali; e che, pertanto, tale limite complessivo non deve essere inteso come limite di spesa effettiva;
 - Terna predisponga e sottoponga alla verifica dell'Autorità una proposta di implementazione delle procedure concorsuali; e che tali procedure siano configurate come aste al ribasso relative ad una ben definita area di interesse ed aventi ad oggetto una delle componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'Allegato A17;
 - Terna definisca, per ciascuna delle procedure concorsuali, il limite massimo di potenza da adeguare che ha diritto all'erogazione della relativa componente del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'Allegato A17;
- nel rapporto del 19 ottobre 2010, redatto ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, Terna ha suddiviso il territorio nazionale in aree di interesse, indicando per ciascuna di esse:
 - l'eventuale necessità di adeguamenti impiantistici sugli impianti eolici esistenti al fine di soddisfare i requisiti dell'Allegato A17;
 - la potenza oggetto di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10;
 - la potenza adeguabile a ciascuna prescrizione dell'Allegato A17;
 - la potenza che, secondo Terna, dovrebbe essere adeguata a ciascuna delle predette prescrizioni;

- l'adeguamento degli impianti eolici esistenti alle prescrizioni previste dall'Allegato A17 comporterebbe una maggiore flessibilità nella gestione del servizio di dispacciamento, con conseguente riduzione della mancata produzione eolica; e che, pertanto, i costi sostenuti dalla collettività ai fini dell'adeguamento degli impianti eolici esistenti dovrebbero essere compensati dalla riduzione dei costi, anch'essi in capo alla collettività, derivanti dalla remunerazione della mancata produzione eolica.

Considerato che:

- con le deliberazioni ARG/elt 213/09 e ARG/elt 5/10, l'Autorità ha modificato la deliberazione n. 351/07 definendo premi e penalità per l'incentivazione di Terna affinché la medesima attui tutte le azioni possibili al fine di minimizzare gli interventi di modulazione su unità di produzione eoliche nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico;
- per massimizzare i benefici derivanti dall'adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti alle prescrizioni principali dell'Allegato A17, è necessario che le unità adeguate siano anche adeguate alle prescrizioni degli Allegati A6 e A13.

Considerato che:

- sulla base dei dati ad oggi disponibili non è possibile valutare in che modo e in quale misura i costi sostenuti dalla collettività ai fini dell'adeguamento degli impianti eolici esistenti possano essere compensati dalla riduzione dei costi derivanti dalla remunerazione della mancata produzione eolica.

Ritenuto che:

- sia opportuno attribuire maggiori responsabilità a Terna nella gestione di tali aspetti, al fine di dare seguito a quanto previsto all'articolo 18, comma 18.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, sulla base delle considerazioni di cui al precedente alinea;
- sia opportuno prevedere che Terna, qualora lo ritenga opportuno, definisca la potenza che complessivamente deve essere adeguata a ciascuna delle prescrizioni dell'Allegato A17 e i meccanismi attraverso cui tale potenza viene selezionata tra le unità di produzione adeguabili, ferme restando le modalità di remunerazione di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 previste per le unità di produzione selezionate;
- sia opportuno prevedere che, ai fini di cui al precedente alinea:
 - Terna definisca meccanismi finalizzati a minimizzare gli oneri in capo alla collettività;
 - sia previsto un limite di spesa che Terna possa sostenere per il riconoscimento dei corrispettivi spettanti alle unità di produzione selezionate per l'adeguamento a una o più prescrizioni dell'Allegato A17; e che tale limite, anche tenendo conto di quanto evidenziato da Terna nel rapporto del 19 ottobre 2010, sia pari a 25.000.000 euro;
 - Terna definisca le condizioni procedurali, eventualmente definendo un limite massimo alla quantità di energia elettrica che, per ogni unità di produzione

selezionata e per ogni anno, può ottenere il corrispettivo per l'adeguamento volontario di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10;

- il 5% degli oneri complessivamente sostenuti da Terna a seguito dell'adeguamento degli impianti eolici esistenti venga detratto dai premi, qualora presenti, per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento rispettivamente nell'anno 2011 e 2012, di cui agli articoli 5quater e 5quinquies della deliberazione n. 351/07;
- sia opportuno responsabilizzare Terna sulla riduzione della mancata produzione eolica, anche attraverso la realizzazione degli sviluppi di rete programmati, e, di conseguenza, sulla riduzione dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento, prevedendo:
 - un meccanismo di graduale e progressiva compartecipazione di Terna alla copertura dei predetti costi a valere sul sistema di premi e penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 351/07;
 - che il predetto meccanismo sia definito tenendo conto delle tempistiche, indicate da Terna nel rapporto del 9 giugno 2010, per il completamento degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale inseriti dalla medesima Terna nel Piano di Sviluppo 2010 al fine di ridurre le limitazioni della produzione eolica,

e tenendo conto che l'attuale sistema di premi e penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 351/07 dovrà essere rivisto entro il 2012, al fine di estenderne eventualmente gli effetti anche agli anni futuri;

- le finalità di cui al precedente alinea possano essere perseguite tramite la ridefinizione, a valere dall'anno 2013, del sistema di premi e penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento; e, in particolare, attraverso l'inclusione in tale sistema, a riduzione dei premi ottenibili, di una percentuale dei costi connessi alla mancata produzione eolica, crescente negli anni;
- i criteri di cui al precedente alinea possano essere applicati anche agli eventuali oneri conseguenti alle mancate produzioni da unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili diverse da quelle eoliche (qualora definiti); ciò al fine di limitare, per il futuro, il ricorso ad azioni di modulazione su unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, diverse da quelle eoliche, e al fine di promuovere l'ottimizzazione del servizio di dispacciamento e la realizzazione di investimenti per lo sviluppo rete necessari in vista del raggiungimento degli obiettivi comunitari al 2020;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 al fine di implementare quanto evidenziato nei precedenti alinea;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 al fine di prevedere che, nel caso delle unità di produzione eolica selezionate tramite le procedure concorsuali predisposte da Terna, l'adeguamento alle prescrizioni degli Allegati A6 e A13 è condizione necessaria per l'erogazione di ciascuna delle componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario di cui all'articolo 17, comma 17.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10.

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 nei seguenti punti:
 - nella rubrica del Titolo II le parole: “, tramite procedure concorsuali,” sono soppresse;
 - all'articolo 17, i commi 17.2 e 17.3 sono sostituiti dai seguenti: “
 - 17.2 Ciascuna delle componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1 è erogata per le sole unità di produzione eolica selezionate tramite le relative procedure predisposte da Terna ai sensi dell'articolo 18 del presente provvedimento.
 - 17.3 Terna eroga il corrispettivo per l'adeguamento volontario, comprensivo delle sole componenti per le quali una determinata unità di produzione eolica ne ha acquisito il diritto, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui viene comunicata a Terna la conclusione dei lavori relativi all'adeguamento della predetta unità di produzione alle prescrizioni degli Allegati A6 e A13, nonché alla prescrizione dell'Allegato A17 per la quale si è acquisito il diritto ad accedere alle componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1.
 - 17.4 Il corrispettivo di cui al comma 17.1 è erogato, con le modalità di cui ai commi 17.2 e 17.3, sull'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete dall'unità di produzione eolica nel periodo di cui al comma 17.3, incrementata del valore della mancata produzione di cui al comma 1.1, lettera a), relativa al medesimo periodo. Terna può definire un limite massimo alla quantità di energia elettrica a cui si applica il predetto corrispettivo.”
 - nella rubrica dell'articolo 18, la parola “concorsuali” è soppressa;
 - all'articolo 18, i commi dal 18.4 al 18.10 sono sostituiti dai seguenti: “
 - 18.4 L'Autorità, sulla base del rapporto di cui al comma 18.1, e delle ulteriori informazioni già comunicate da Terna in applicazione delle deliberazioni n. 330/07 e ARG/elt 98/08, individua e comunica a Terna il limite complessivo di spesa che Terna deve utilizzare come riferimento ai fini dell'applicazione del presente articolo.
 - 18.5 Terna, qualora lo ritenga opportuno, definisce la potenza che complessivamente deve essere adeguata a ciascuna delle prescrizioni dell'Allegato A17 e i meccanismi attraverso cui tale potenza viene selezionata tra le unità di produzione adeguabili.
 - 18.6 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento sia il GSE, lo scambio di informazioni di cui ai commi 18.2 e 18.3 avviene tra Terna e il produttore, per il tramite del GSE.”
 - l'articolo 19 è sostituito dal seguente: “

Articolo 19

Criteria per l'organizzazione delle procedure

- 19.1 Terna organizza le procedure di cui all'articolo 18, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

19.2 Le procedure di cui all'articolo 18 devono essere organizzate secondo meccanismi che consentano di minimizzare gli oneri in capo alla collettività e tenendo conto del limite complessivo di spesa come riferimento, stabilito dall'Autorità ai sensi del comma 18.4.

19.3 Terna dà evidenza pubblica delle procedure di cui all'articolo 18 del presente provvedimento e dei relativi esiti, dandone comunicazione all'Autorità.”

- l'articolo 29 è sostituito dal seguente: “

Articolo 29

Modalità di copertura degli oneri per la modulazione della produzione eolica

29.1 Dopo l'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 44 bis

Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica

44.1bis Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura:

- a) dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 5/10;
- b) dei costi sostenuti per la remunerazione degli interventi di adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 5/10, al netto di quanto previsto dal comma 29.2;
- c) dei costi derivanti dall'applicazione del meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di cui all'articolo 40 bis del presente provvedimento;
come rapporto tra la somma dei medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.”

29.2 Il 5% degli oneri complessivamente sostenuti da Terna per il riconoscimento dei corrispettivi spettanti alle unità di produzione selezionate per l'adeguamento a una o più prescrizioni dell'Allegato A17 viene detratto dai premi, qualora presenti, per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento rispettivamente nell'anno 2011 e 2012, di cui agli articoli 5quater e 5quinquies della deliberazione n. 351/07. In particolare, la detrazione avviene a valere sul premio relativo all'anno in cui viene completata ciascuna procedura di cui all'articolo 18.”;

2. di stabilire nella misura di 25.000.000 euro il limite complessivo di spesa che Terna può utilizzare, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, per il riconoscimento dei corrispettivi spettanti alle

- unità di produzione selezionate per l'adeguamento a una o più prescrizioni dell'Allegato A17;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis